



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n° 69 del 22 Novembre 2017

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D' APPELLO – III<sup>A</sup> SEZIONE**

Si rimette in allegato: Comunicato Ufficiale n.60/CAF del 14.11.2017.

#### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D' APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sigor Vincenzo Nicoletti.

#### **RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 12.10.2017(inibizione del dirigente ORSINO Maurizio fino al 31/12/2019, squalifica dell'allenatore MICIELI Eugenio fino al 1/11/2017).

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il legale della società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

#### RILEVA

- in via preliminare che, nel corso della seduta del 30/10/2017 (v. C.U. n.58 del 31/10/2017 del Comitato Regionale Calabria):

- 1) in riferimento alla posizione dell'allenatore Micieli Eugenio (Roggiano 1973), ha dichiarato inammissibile il reclamo;
  - 2) relativamente alla posizione del dirigente Orsino Maurizio (Roggiano 1973), ha rimandato la decisione all'esito della disposta audizione per la seduta odierna dell'arbitro e dell'assistente arbitrale n.2 della gara A.S.D. Olympic Rossanese - A.S.D. Roggiano 1973, disputatasi l'08/10/2017;
- che, dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara in esame, risulta che:

al termine della partita, il direttore di gara accompagnava con la propria autovettura l'assistente arbitrale n.2 al bivio autostradale di Montalto, laddove quest'ultimo aveva parcheggiato l'automobile. Giunti a destinazione, sopraggiungeva con la propria autovettura il Presidente dell'A.S.D. Roggiano 1973, Orsino Maurizio che, avvicinandosi al finestrino del lato guida, proferiva nei confronti dell'arbitro espressioni offensive e minacciose, attingendolo al volto con uno sputo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti testé riportati, ha sanzionato il Presidente Orsino con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/12/2019 (cfr. C.U. n.46 del 12/10/2017 del Comitato Regionale Calabria).

La società Roggiano 1973 nega che quanto dichiarato dall'arbitro risponda al vero, sostenendo l'assoluta estraneità del Presidente Orsino Maurizio ai fatti ascrittigli in quanto, dopo la partenza dell'auto dell'arbitro, si sarebbe intrattenuto per una mezz'ora circa nel piazzale dello stadio sia con le forze dell'ordine che con i dirigenti della squadra avversaria.

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha confermato integralmente il contenuto del rapporto a sua firma, dichiarandosi assolutamente certo che l'autore dello sputo sia stato il Presidente Orsino Maurizio, anche perché dopo l'episodio si è premurato di verificare l'identità del responsabile con colleghi arbitri anche per mezzo di foto del citato presidente.

L'assistente arbitrale n.2, ha comunicato di non poter essere presente all'odierna seduta per impegni di lavoro. Tuttavia, alla luce dell'esautività dei chiarimenti forniti dall'arbitro, non si ritiene necessaria l'audizione dell'assistente arbitrale nr.2.

I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S), in considerazione, peraltro, dei chiarimenti forniti dallo stesso in data odierna.

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al Presidente dell'A.S.D. Roggiano 1973, Orsino Maurizio, a tutto il 30 giugno 2019;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce l'inibizione a svolgere ogni attività irrogata in I grado al Presidente dell'A.S.D. Roggiano 1973, Orsino Maurizio, a tutto il 30 GIUGNO 2019;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.14 della Società A.S.D. CITTA DI ROSSANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 02.11.2017 (penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 300,00, squalifica del giocatore MARZANO Vincenzo fino al 31.10.2020 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti i rappresentanti della Società reclamante;

RILEVA

al 45° minuto del secondo tempo della gara Città di Rossano – San Marco del 28.10.2017, con il gioco in svolgimento, il calciatore della squadra di casa Marzano Vincenzo calpestava con violenza la caviglia dell'arbitro offendendolo e minacciandolo ripetutamente, al consequenziale provvedimento di espulsione lo colpiva per due volte al volto con entrambe le mani aperte provocandogli fortissimo dolore.

L'arbitro non trovandosi nelle condizioni fisiche di continuare la gara la sospendeva.

Portatosi negli spogliatoi veniva ancora minacciato da persona non riconosciuta in quanto non presente in distinta che gli batteva tre volte la mano sulla spalla. Anche il Dirigente accompagnatore della società Città di Rossano, Lanzillotta Franco, dall'esterno della porta dello spogliatoio dell'arbitro lo offendeva e minacciava.

Raggiunta la sua città di residenza, Paola, e persistendo i forti dolori, l'arbitro faceva ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale dove veniva formulata una prognosi di guarigione di sette giorni.

Dai fatti per come sommariamente narrati discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, la squalifica del calciatore Marzano fino al 31.10.2020, l'ammenda e le sanzioni amministrative accessorie.

La reclamante, pur ammettendo quanto attribuito al suo calciatore, chiede una più equa valutazione dei fatti ed una riforma della decisione di prime cure che attenui le sanzioni irrogate.

I fatti per come narrati dall'arbitro non possono essere assolutamente posti in dubbio e depongono nel senso di ritenere corretta la decisione di sospendere la gara. Va – infatti - affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza da elementi gravi e oggettivi che la legittimano.

Appare palese che l'atto di violenza subito non ha permesso la prosecuzione della gara per le condizioni fisiche in cui l'arbitro si è venuto a trovare. Conseguenziale l'attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla Città di Rossano e quindi la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa.

La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d'Appello poi.

Accertato il comportamento del Marzano va valutata la congruità della sanzione irrogatagli, della penalizzazione in classifica e dell'ammenda.

A proposito ritiene questo Collegio che il fatto è connotato da un intrinseco e oggettivo disvalore avendo minato l'integrità psico-fisica del direttore di gara.

Ritiene, tuttavia, che la sanzione irrogata al Marzano deve essere rimodulata riducendola a tutto il 30 giugno 2020 e la penalizzazione ridotta ad un (1) punto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica nei confronti di Vincenzo MARZANO a tutto il 30 GIUGNO 2020 e la penalizzazione ad UN (1) punto in classifica;

conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.15 della Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 02.11.2017(punizione sportiva della perdita 0-6 della gara Pol.Molochiese – Futsal C.Filadelfia del 28.10.2017, campionato Calcio a 5 –C2, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 150,00, inibizione del dirigente NOTO Giuseppe fino al 31.12.2020 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti i delegati della Società reclamante;

RILEVA

al 27° minuto del secondo tempo della gara Real Molochiese – Futsal Club Filadelfia del 28.10.2017 il dirigente Noto Giuseppe, dopo essere entrato in campo ed essere stato allontanato per le espressioni offensive rivolte all'arbitro, lo colpiva con una testata allo zigomo sinistro provocandogli dolore e giramento di testa.

L'arbitro, non trovandosi nelle condizioni fisiche di continuare la gara, la sospendeva.

A seguito dell'accaduto l'arbitro doveva far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri dove gli veniva diagnosticata una contusione alla faccia, del cuoio capelluto e del collo, con prognosi di guarigione di cinque giorni.

Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, l'inibizione del dirigente Noto, l'ammenda e le sanzioni amministrative accessorie.

La reclamante nega in radice che il dirigente Noto abbia compiuto il gesto di violenza attribuitogli e chiede, pertanto, la riforma della decisione di prime cure. Sostiene che tra il Noto e l'arbitro è intercorso un contatto non violento fronte-mento scaturita da una protesta eccessiva. Le ragioni si fondano sull'asserita contraddittorietà del comportamento dell'arbitro che seppur colpito, a suo dire, in modo violento si è portato negli spogliatoi senza necessità di alcun ausilio ed ha lasciato gli stessi alla guida della sua auto ricorrendo alle cure dell'Ospedale di Locri e non di quello più vicino di Polistena.

In via preliminare va affermato che la reclamante non ha osservato il disposto dell'art. 46 comma 5 C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7. Impone, inoltre, che l'attestazione dell'invio debba essere allegata al reclamo.

Il ricorso nella parte in cui si chiede di incidere sul disposto relativo all'esito della gara è pertanto inammissibile.

Per la valutazioni delle ulteriori sanzioni è comunque necessario procedere alla disamina dei fatti. La narrazione dell'arbitro non può essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento del grave atto di violenza da parte del dirigente della Real Molochiese.

Residua quindi da valutare la congruità della sanzione irrogata al Noto e quella, derivante, della penalizzazione in classifica.

In merito ritiene questo Collegio che il fatto attribuito è connotato da un intrinseco e oggettivo disvalore, per le modalità di attuazione, testata in viso, e dal ruolo ricoperto dall'autore, quello cioè di rappresentante della società Real Molochiese nella partita in esame.

Gli elementi integrativi del fatto giustificano la sanzione irrogata al Noto e l'entità della penalizzazione inflitta alla reclamante.

Per i motivi sopra esposti il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara e rigettato nel resto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara Real Molochiese – Futsal Club Filadelfia del 28.10.2017 con il punteggio di 0 – 6;

rigetta nel resto;

conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.;

dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.16 del Sig.FRANCO Carmine (tesserato della Società ASD Magisano)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 09.11.2017(squalifica fino al 09.01.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale (con relativo supplemento) della gara A.S.D. Santacroconotria CZ - A.S.D. Magisano del 05/11/2017, risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 37° del II tempo, l'allenatore Franco Carmine (*Magisano*) veniva allontanato dal terreno di gioco per avere proferito un'espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro;

- al termine della gara, il suddetto allenatore si avvicinava al direttore di gara per chiedere spiegazioni in merito al suo allontanamento, pronunciando, successivamente, una frase minacciosa verso l'ufficiale di gara medesimo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato fino al 09/01/2018 l'allenatore dell'A.S.D. Magisano, Franco Carmine (*cf. C.U. n.22 del 09/11/2017 della Delegazione Provinciale di Catanzaro*).

Il reclamante sostiene di avere protestato nei confronti dell'arbitro per la decisione adottata nei suoi confronti, negando, tuttavia, di averlo minacciato.

Quindi, chiede l'annullamento della squalifica inflittagli in I grado o, in subordine, una notevole riduzione della stessa.

I fatti per come narrati dall'arbitro non possono essere contestati in considerazione del valore di prova assoluta e privilegiata del referto. Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti ascritti al reclamante, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto di gravame;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica all'allenatore FRANCO Carmine fino a tutto il 5 DICEMBRE 2017.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della propria Società A.S.D. Magisano.

**RECLAMO n.17 della Società A.S.D. COMPENSORIO LAGO CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 09.11.2017(punizione sportiva della perdita 0-3 della gara *Belsito – Compensorio Lago Calcio del 04.11.2017, campionato 3^Categoria, ammenda di € 60,00, inibizione del dirigente TIANI Angelo fino al 08.12.2017*).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore De Luca Andrea in quanto non tesserato con la società Comprensorio Lago Calcio.

La reclamante argomenta che il calciatore che ha preso parte alla gara è Andrea De Luca nato il 13.5.1997 regolarmente tesserato per la Comprensorio Lago Calcio; difatti, per un mero errore materiale, nella distinta di gara è stata riportata una data di nascita errata (tra altro appartenente ad altro calciatore che nella formazione presente nella distinta stessa seguiva immediatamente il nominativo di De Luca) che ha generato il dubbio che potesse trattarsi di altro atleta. Aggiunge che lo stesso De Luca è stato regolarmente riconosciuto dall'arbitro nel pre-partita.

Le ragioni rappresentate dalla reclamante appaiono fondate, in accoglimento delle stesse può infatti affermarsi che il calciatore che ha disputato la gara era Andrea De Luca nato il 13.5.1997, regolarmente tesserato.

Il ricorso va accolto, il risultato sul campo ripristinato e le sanzioni accessorie di cui in epigrafe annullate.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo:

annulla la punizione sportiva della perdita 0-3 della gara Belsito – Comprensorio Lago Calcio del 04.11.2017, campionato 3^Categoria;

annulla l'ammenda di € 60,00 e l'inibizione del dirigente TIANI Angelo fino al 08.12.2017, sanzioni irrogate quali pene accessorie ;

omologa il risultato 1-3 della gara in esame conseguito sul campo a favore della Società A.S.D.\_COMPENSORIO LAGO CALCIO;

dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale LND di Cosenza per quanto di competenza;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.18 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 09.11.2017( omologazione del risultato 2-4 della gara *Juvenilia Roseto C.S.-Roggiano 1973 del 05.11.2017, Campionato Promozione, squalifica calciatore BRUNO Pier Pasquale per QUATTRO gare effettive*).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante si duole della decisione del giudice di prime cure che ha omologato il risultato della gara in epigrafe con il punteggio di 4 a 2 a favore del Roggiano; impugna, inoltre, la squalifica irrogata al calciatore Bruno Pier Pasquale per aver colpito con un calcio il portiere avversario nonché rivolto all'arbitro frasi minacciose.

In via preliminare va affermato che la reclamante non ha osservato il disposto dell'art. 46 comma 5 C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone, fra l'altro, che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7, e che l'attestazione dell'invio venga allegata al reclamo.

Il ricorso nella parte in cui si chiede di incidere sul disposto relativo all'esito della gara è, pertanto, inammissibile.

Con riferimento alla squalifica del Bruno è da affermarsi che la tesi della reclamante che nega in assoluto che il Bruno abbia tenuto i comportamenti che gli vengono contestati non merita pregio.

Purtuttavia la sanzione che questo Collegio ritiene congrua ai fatti ascritti è la squalifica per tre giornate effettive di gara per cui in questa parte il reclamo può essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l'esito della gara *Juvenilia Roseto C.S.-Roggiano 1973 del 05.11.2017, Campionato Promozione*;

riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUNO Pier Pasquale a TRE (3) giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13338/741 PF 16-17 MB/CS/ACR DEL 31.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turrus ASD di Torre Del Greco (NA) e riduce le sanzioni inflitte alla penalizzazione di punti 4 in classifica e all'ammenda di €400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE NAPOLITANO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE KOBLYATSKY IVAN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
- AMMENDA DI €450,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI 16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS RACING CLUB ROMA SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PEZONE ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 616/1159 PF 16-17 GP/AS/AC DEL 19.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Racing Club Roma Srl di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. PERON ANTONIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1573/1017 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.8.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Veneto per l'esame del merito.

## III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI:**

- **PROSSOMARITI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE;**
- **LAMARI ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE;**
- **PERRI ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
- **PAGNOTTA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
- **CUTRÌ GIOVANNI ENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
- **CULLICE GIANLUCA ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**

- **PIRO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;**
  - **BARBERIO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;**
- E DELLE SOCIETÀ:**
- **ASD POL. LAUREANESE;**
  - **FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;**
  - **ASD APRIGLIANO CALCIO;**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

**6. RICORSO DEL SIG. PROSSOMARITI ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

**7. RICORSO DEL SIG. LAMARI ANGELO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

**8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI PER LA S.S. 2017/18 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6, 7 e 8:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale
  - accoglie il ricorso del sig. Prossomariti e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
  - accoglie il ricorso del sig. Lamari e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
  - accoglie il ricorso della società A.S.D. Pol. Laureanese e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
- Dispone restituirsi le tasse reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**9. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 14 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN**

**RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMI 11 E 13 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**

**- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 991/1147 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 990/1148 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 1097/1149 PF16-17 GP/AA/MG DEL 2.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 14 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio